

## §. 16.

Un mese dopo la stipulazione del contratto, gli uffiziali e marinari possono trasferirsi a bordo; e percepire il vitto, e il mezzo salario.

Gli uffiziali, marinari, e mozzi potranno presentarsi e fermarsi a bordo del bastimento un mese dopo che sono stati ingaggiati: e il capitano sarà tenuto di riceverli, somministrar loro l'intero vitto e mezza paga sino al giorno: che si alzerà la bandiera, o si sparerà il cannone in segno di partenza: da qual giorno in poi, correrà, non tanto il vitto, quanto l'intera paga, agli uffiziali, marinari, e mozzi, che si saranno presentati, e fermati a bordo del bastimento.

## §. 17.

*Le razioni del vitto si somministreranno in natura.*

Le rispettive razioni di vitto vogliamo, che, in viaggio e in porto; tanto in stato attuale di servizio, quanto in tempo di non poterlo esercitare per qualche legittimo impedimento, siano somministrate in natura, e non convenute in danaro; le pretensioni di simili razioni convenute in danaro, non saranno ammesse ne' tribunali mercantili, nè da' consoli o vice-consoli.